



Circolare informativa interna ad uso esclusivo dei soci, non soggetta a divulgazione o vendita

# AGI VENETO

Avvocati Giuslavoristi Italiani  
Sezione Regionale Veneto

Cari associati

L'estate è ormai arrivata e il caldo, decisamente intenso, ci rende il lavoro sempre più difficile.

Dopo l'ultimo convegno in materia previdenziale organizzato a Vicenza che ha visto la partecipazione di importanti relatori e di molti avvocati, e del quale vi diamo notizie a parte, anche noi proviamo a prenderci una pausa prima dell'importante ripresa autunnale.

In particolare come sapete, dal 3 al 5 ottobre 2019 ci sarà il Convegno Nazionale AGI che si terrà nella "nostra" Verona e sul quale contiamo molto quanto a partecipazione dei nostri associati veneti e quanto a contenuti perché i workshop già programmati e che potrete trovare a breve sul sito dell'Associazione e i temi monografici rappresentano una importante punto di partenza per sviluppare concetti e problematiche relative al mondo del diritto del lavoro.

E' quindi importante partecipare segnalandovi che sono in scadenza i termini per poter usufruire di costi agevolati per l'iscrizione al convegno stesso e oltre a ciò confidiamo in una vostra partecipazione numerosa a questo evento. A settembre poi è in programmazione un convegno in materia processuale che dovrebbe precedere di poco il Convegno Nazionale ma saremo più precisi in seguito e confidiamo entro fine agosto di darVi temi e relatori.

Per il resto non ritengo ci siano ulteriori novità salvo il fatto che la scuola di alta formazione dell'AGI sta proseguendo con le lezioni e con la nutrita partecipazione di "alunni" e che la nostra offerta formativa si concluderà a novembre con un convegno in materia di deontologia che sarà una sorpresa.

Vedremo dal vivo cosa vuol dire "deontologia". Di più non voglio anticipare ma sarà qualcosa di diverso.

E' tutto.

Buona lettura e buone vacanze a chi riuscirà a staccare un po'...la spina.

Un caro saluto a tutti

Leonello Azzarini



	MATTINO	PRANZO	POMERIGGIO	CENA
<b>03 OTT</b> GIOVEDÌ			Ore 14.30 Assemblea degli associati Auditorium Ore 16.30 Seminario Auditorium	Ore 19.30 Aperitivo Loggiato
<b>04 OTT</b> VENERDÌ	Ore 09.00 Apertura Convegno Auditorium Ore 11.00 Coffee Break Loggiato Ore 13.00 Chiusura lavori	Ore 13.00 Light Lunch Loggiato	Ore 14.30 Inizio WORKSHOPS Sede: Piano Nobile - Auditorium - Sala Convegno Ore 16.00 - Coffee Break Loggiato	Ore 21.00 Gala dinner Palazzo Giardino Giusti
<b>05 OTT</b> SABATO	Ore 09.00 Inizio Convegno Auditorium Ore 11.00 Coffee Break Loggiato Ore 13.00 Chiusura lavori			

## CONVEGNO NAZIONALE VERONA 2019 – PUBBLICATO IL PROGRAMMA SCIENTIFICO

**SAVE THE DATE**

Il Convegno Nazionale Verona 2019 è stato accreditato dal CNF per **n. 12 crediti in materia specialistica** per i lavori di venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019. Il seminario di giovedì 3 ottobre 2019 è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Verona per **n. 3 crediti in materia deontologica**.

**È ON-LINE IL PROGRAMMA SCIENTIFICO**

Sul sito dedicato [www.convegnoagi2019.it](http://www.convegnoagi2019.it) sono ancora aperte le iscrizioni!

**Potrai:**

- Iscriverti all'Assemblea Generale degli Associati

**Dovrai:**

- Iscriverti preventivamente ai Workshops accreditati dal CNF

**I tempi e i luoghi del lavoro**

[www.facebook.com/giustavoristi/](https://www.facebook.com/giustavoristi/) [Agi - Avvocati Giustavoristi Italiani](https://www.linkedin.com/company/agi-avvocati-giustavoristi-italiani/) [giustavoristi](https://twitter.com/giustavoristi) #convegnoagi2019

Riportiamo il link presso il quale potete trovare tutte le informazioni e i programmi dei singoli workshop.

<https://www.dropbox.com/s/y7tbulr6mjbyhga/convegno-AGI-2019-programma-scientifico.pdf?dl=0>

## CONVEGNO AGI VENETO A VERONA 14.06.2019: "QUESTIONI APERTE IN MATERIA PREVIDENZIALE"

Si è tenuto il 14 giugno 2019 presso Confartigianato Vicenza – Centro Congressi - Sala dei Fondatori di Vicenza il convegno organizzato da AGI Veneto sul tema "QUESTIONI APERTE IN MATERIA PREVIDENZIALE".

Il convegno ha rappresentato un'occasione per approfondire talune tematiche controverse e illustrare i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali in merito.

Con una sala gremita di partecipanti, si sono avvicendati nelle relazioni il Prof. Riccardo

Vianello (Professore Associato di Diritto del lavoro e della previdenza sociale presso l'Università degli Studi Padova) con l'intervento "Agevolazioni contributive e irregolarità nel rapporto di lavoro e in quello previdenziale (DURC negativo): quali conseguenze?", il Dott. Alessandro Gasparini (Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Verona) con un approfondimento dal tema "accertamento tecnico preventivo obbligatorio sullo stato di invalidità ex artt. 445 bis c.p.c.: uno strumento di semplificazione complesso", l'Avv. Aldo Tagliente (Coordinatore Regionale ufficio legale Inps del Veneto- socio AGI) il quale è intervenuto con "La responsabilità solidale negli appalti ex art 29 D. Lgs 276/03: analisi di un sistema a geometria variabile", e infine l'Avv. Pietro Capurso (Coordinatore distrettuale INPS di Genova, Prof. a contratto di diritto della sicurezza sociale presso l'Università degli Studi di Genova) con una relazione sul tema "Questioni controverse in tema di opposizione al verbale di accertamento in materia contributiva".

<https://www.dropbox.com/s/qgd2hgm75aps54e/LOCANDINA%2014.06.19.pdf?dl=0>

## CONVEGNO 31.05.2019: I RAPPORTI DI LAVORO NELLA CRISI D'IMPRESA

AGI Veneto ha collaborato con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia e con Gruppo Odcec Area lavoro nel convegno tenutosi a Mestre il 31.05.2019 presso l'Auditorium M9 - MUSEO del 900 sul tema "I Rapporti di lavoro nella crisi d'impresa".

Tra i relatori, è intervenuto il nostro socio avv. Sandro Grandese.

Questi i relatori e gli argomenti trattati:

- Sandro Grandese – Avvocato in Venezia  
*Il rapporto di lavoro nella nuova disciplina della crisi d'impresa.*
- Francesco Natalini - Commercialista in Vercelli  
*Gli ammortizzatori sociali nella crisi d'impresa.*
- Stefano Ferri - Commercialista in Reggio Emilia

*La tutela dei crediti dei lavoratori nei dissesti aziendali;*

il Fondo di Garanzia Inps (art. 2 legge 297/82 n. 297 e artt. 1 e 2 d.lgs. 80/92).

<https://www.dropbox.com/s/a3dc7w5opqt1da2/Convegno%20VENEZIA%2031%20maggio%20202019%20versione%20orizzontale.pdf?dl=0>

## CONVEGNO AGI VENETO A TREVISO 17.05.2019: “PRIVACY E LAVORO”

Si è tenuto il 17 maggio 2019 il convegno organizzato da AGI Veneto a Treviso, nella bella cornice di Villa Contarini Nenzi sul tema “Privacy e Lavoro”.

Sono intervenuti:

- il Dott. Stefano Visonà – Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione – “L’art. 4 L. 300/1970 – recenti prospettive”;
- il Prof. Avv. Marco Marazza - Prof. Ordinario di Diritto del Lavoro all’Università di Roma - Universitas Mercatorum “L’utilizzo dei Social Network da parte dei lavoratori”;
- l’Avv. Michele Tecchia – Foro di Roma – “Indagini preassuntive ed informativa in sede di assunzione – Le registrazioni in ambito lavorativo”

<https://www.dropbox.com/s/s8zf1f2yvocvwiu/Locandina%20Convegno%20Treviso%2017.5.2019.pdf?dl=0>

## GIURISPRUDENZA

**Tribunale Belluno Sez. lavoro Sent. n. 35/2019 pubbl. il 17/05/2019 – Giudice dott.ssa Travia**

**Lavoro subordinato – retribuzione – opposizione decreto ingiuntivo – somma trattenuta in compensazione da parte del datore di lavoro – accertamento liquidità ed esigibilità del credito - esclusione**

“Invero risulta infondata la domanda di accertamento della legittimità delle trattenute

operate dal datore di lavoro; come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. sez. L, sent. 18.10.02 n. 14818), “Non può operare la compensazione legale, qualora il credito addotto in compensazione sia contestato nell’esistenza o nell’ammontare, in quanto la contestazione esclude la liquidità del credito medesimo laddove la legge richiede, affinché la compensazione legale si verifichi, la contestuale presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito”; nel caso di specie, il credito vantato dal datore di lavoro, all’epoca in cui vennero effettuate le trattenute, non risultava avere il requisito della certezza; tale credito era infatti contestato, non nel suo ammontare, bensì nella sua esistenza, sostenendo il dipendente di aver trasferito il denaro ricevuto dal datore di lavoro a terzi senza alcuna colpa, bensì ottemperando a richieste del suo superiore gerarchico”

<https://www.dropbox.com/s/thnkmy4di71bt2u/Tribunale%20di%20Belluno%20-%20Sentenza%20n.%2035%3A2019%20del%2017%3A05%3A2019%20%28Dott.%20Anna%20Trav%20C3%ACa%29.pdf?dl=0>

**Tribunale Belluno Sez. lavoro Sent. n. 50/2019 pubbl. il 09/07/2019 – Giudice dott.ssa Travia**

**Previdenza – esposizione amianto - riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 13 L. n. 257/92 così come modificato dalla L. 271/93 e successive ulteriori modifiche – accertamento diritto ai trattamenti di natura pensionistica in applicazione della Legge n. 257/92 e della Legge n. 271/93 - ricalcolo nella pensione della rendita vitalizia – decorrenza termini di decadenza della domanda**

“Il ricorso proposto dal ricorrente risulta inammissibile: invero, l’art. 4 D.L. 19.9.92 convertito nella Legge 14.11.92 n. 438 dispone che “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell’Istituto o dalla data di scadenza del

termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”

<https://www.dropbox.com/s/nfekkhax7yxt5rq/Tribunale%20di%20Belluno%20-%20Sentenza%20n.%2050%3A2019%20del%2009%3A07%3A2019%20%28Dott.%20Anna%20Trav%20C3%ACa%29.pdf?dl=0>

**Tribunale Belluno Sez. lavoro Sent. n. 52/2019 pubbl. il 12/07/2019 – Giudice dott.ssa Travia**

**Licenziamento – impugnazione – rito Fornero - coesistenza di richieste di tutela ex art. 18 L. 300/70 e art. 8 L. 604/66 – proponibilità unico ricorso**

“Va preliminarmente osservato che l'opposizione va accolta con riguardo alla ammissibilità delle domande proposte dal ricorrente in via subordinata; infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione (fra le più Sentenza n. 52/2019 pubbl. il 12/07/2019 RG n. 282/2018 recenti, Cass. sez. L., sent. 11.6.18 n. 15084), “La domanda di tutela avverso licenziamento nelle ipotesi regolate dall' art. 18 st.lav. e quella avente ad oggetto l'impugnativa del medesimo recesso cui possa essere, in via subordinata, riconosciuta la tutela di cui all' art. 8 della l. n. 604 del 1966, possono essere proposte in unico ricorso, con rito ex art. 1, comma 48, della l. n. 92 del 2012, in quanto fondate sugli stessi fatti costitutivi, poiché la dimensione dell'impresa non è un elemento costitutivo della domanda del lavoratore, e la prospettata interpretazione estensiva della disciplina di cui alla l. n. 92 del 2012, consente di evitare la parcellizzazione dei giudizi in modo che da un'unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro possa scaturire un unico processo”.

<https://www.dropbox.com/s/05oblp8uqqgyfoz/Tribunale%20di%20Belluno%20-%20Sentenza%20n.%2052%3A2019%20del%20012%3A07%3A2019%20%28Dott.%20Anna%20Trav%20C3%ACa%29.pdf?dl=0>

[012%3A07%3A2019%20%28Dott.%20Anna%20Trav%20C3%ACa%29.pdf?dl=0](https://www.dropbox.com/s/012%3A07%3A2019%20%28Dott.%20Anna%20Trav%20C3%ACa%29.pdf?dl=0)

**Tribunale di Rovigo Sez. Lavoro Sent. n. 164/2019 pubbl. il 28/06/2019 – Giudice dott.ssa Ferrari**

**Decreto ingiuntivo – indennità sostitutiva della reintegra – titolo costituito dall'ordinanza ex art. 49 L. 92/12 – impossibilità di sospendere il giudizio in attesa dell'esito dell'impugnativa**

“Orbene, trattasi invero di doglianza da allegare a sostegno dell'impugnativa dell'ordinanza sopra indicata, la quale è regolata dal comma 51 del medesimo articolo, il quale prevede che: “Contro l'ordinanza di accoglimento o di rigetto di cui al comma 49 può essere proposta opposizione con ricorso contenente i requisiti di cui all'articolo 414 del codice di procedura civile, da depositare innanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso, o dalla comunicazione se anteriore. (...) “Nella presente sede, in cui l'ordinanza citata non viene impugnata, ma viene posta a fondamento dell'an del decreto ingiuntivo impugnato, non appaiono spendibili le ragioni dell'opposizione, da proporsi appunto in sede di ricorso ex art. 414 c.p.c.. Né appare possibile sospendere il presente giudizio in attesa della definizione dell'impugnativa ex art. 1 comma 51 L. 92/2012, rammentandosi peraltro che la giurisprudenza di legittimità (Sez. I., Sentenza n. 23483 del 12/11/2007) ha precisato che in ipotesi di contemporanea pendenza del giudizio sul licenziamento e dell'opposizione a decreto ingiuntivo concernente l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, il secondo giudizio non può essere sospeso ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., atteso che avendo i due distinti processi entrambi fondamento nella illegittimità del licenziamento, non ricorre l'ipotesi, disciplinata dal citato articolo, in cui l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo; nè il secondo dei suddetti giudizi può essere sospeso ex art. 295 cod. proc. civ. poiché, essendo provvisoriamente esecutiva la sentenza dichiarativa del licenziamento per

effetto dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, la sospensione del processo che ha per oggetto l'indennità sostitutiva equivarrebbe alla sospensione della provvisoria esecutorietà della suddetta pronuncia; del resto, la mancata sospensione non può determinare contraddittorietà di giudicati, visto che il disposto dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ. comporta che la riforma o la cassazione della sentenza concernente l'accertamento del diritto pone nel nulla la sentenza che abbia deciso sul "quantum". Tale giurisprudenza, che questo Giudice condivide e fa propria, deve ritenersi applicabile anche laddove, come nel caso dell'ordinanza "F.XXXXX", ad essere provvisoriamente esecutiva non sia la sentenza ma l'ordinanza, come del resto precisato sempre dalla Suprema Corte (Sez. I, Sentenza n. 16024 del 18/06/2018), laddove ha statuito che ai fini dell'esercizio del diritto di opzione per l'indennità sostitutiva di cui all'art. 18, comma 3, st. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, l'ordinanza di reintegrazione pronunciata all'esito della fase sommaria del cd. rito Fornero è equipollente alla sentenza, testualmente prevista in della norma, trattandosi di provvedimento Sentenza n. 164/2019 pubbl. il 28/06/2019 RG n. 337/2019 immediatamente esecutivo e suscettibile di passaggio in giudicato in assenza di opposizione, avuto anche riguardo alla finalità dell'istituto del diritto di opzione, quale strumento di semplificazione dei rapporti in funzione transattiva della controversia"

<https://www.dropbox.com/s/h0eq6091z20m3id/Tribunale%20di%20Rovigo%20-%20Sentenza%20n.%20164%3A2019%20del%2028%3A06%3A2019%20%28Dott.%20Silvia%20Ferrari%29%20.pdf?dl=0>

-----  
**Tribunale di Rovigo Sez. Lavoro Sent. n. 173/2019 pubbl. il 12/07/2019 – Giudice dott.ssa Ferrari**

**Rapporto di lavoro subordinato – contratto di apprendistato – onere della prova sull'attività formativa – obbligo di**

## **valutazione della gravità dell'inadempimento**

“Quanto alla domanda di nullità del contratto di apprendistato, deve farsi applicazione della giurisprudenza di legittimità che ha precisato che l'onere di provare la sussistenza dei requisiti essenziali del rapporto di apprendistato spetta alla parte che ne deduce l'esistenza, e che le caratteristiche del contratto di apprendistato sono le seguenti (Sezione Lavoro, Sentenza n. 11265 del 10/05/2013): “L'apprendistato è un rapporto di lavoro speciale, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire nella sua impresa all'apprendista l'insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, occorrendo a tal fine lo svolgimento effettivo, e non meramente figurativo, sia delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, la quale costituisce elemento essenziale e indefettibile del contratto di apprendistato, entrando a far parte della causa negoziale. Spetta al giudice di merito verificare, con valutazione non censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, la ricorrenza di una attività formativa, pur modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, purché adeguata ed effettivamente idonea a raggiungere lo scopo di attuare una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro. “Mentre in ordine alle conseguenze della mancata formazione il medesimo Giudice ha così pronunciato (Sez. I, Sentenza n. 1324 del 26/01/2015), invero in tema di contratto di formazione e lavoro, ma con principio agevolmente estensibile all'apprendistato: “in tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità

dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza.”

<https://www.dropbox.com/s/is92pauoazmz0mu/Tribunale%20di%20Rovigo%20-%20Sentenza%20n.%20173%3A2019%20del%2012%3A07%3A2019%20%28Dott.%20Silvia%20Ferrari%29.pdf?dl=0>

-----

**Tribunale di Venezia Sez. Lavoro Sent. n. 60/2019 pubbl. il 15/04/2019 – Giudice dott.ssa Menegazzo**

**Previdenza - Azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti contributivi (e per somme aggiuntive) quantificati dagli ispettori dell'INPS – carattere endoprocedimentale del verbale - mancata indicazione in esso dei termini di impugnativa e dell'autorità competente – violazione termini di notifica ex art. 14 L. 689/81 – irrilevanza degli aspetti formali**

“Va premesso che il giudizio odierno attiene ad azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti contributivi (e per somme aggiuntive) quantificati dagli ispettori dell'INPS all'esito di accertamento ispettivo, nel verbale unico di accertamento e notificazione del 31.7.2014 di cui al doc. 2 ric.; l'inquadramento dell'azione odierna quale azione di accertamento negativo si fonda su consolidato e del tutto condivisibile orientamento giurisprudenziale (per tutte: Cass., 14965/12), basato sul carattere endoprocedimentale del verbale stesso. Da ciò consegue che non abbia alcun rilievo per la decisione della causa la circostanza che il verbale presenti, eventualmente, degli aspetti formali che lo rendano invalido, come assume nel giudizio odierno parte ricorrente facendo riferimento alla mancata indicazione, nell'avviso unico di accertamento e notificazione, dei termini per l'impugnazione dell'autorità giudiziaria competente ed alla violazione del disposto di cui all' art. 14 L. 689/81, norma peraltro che è riferita al procedimento per la comminazione di sanzioni amministrative e dunque estranea alla vertenza”

<https://www.dropbox.com/s/3qb9rhw6r8lkogi/Tribunale%20di%20Venezia%20-%20Sentenza%20n.%2060%3A2019%20del%2015%3A04%3A2019%20%28Dott.%20Anna%20Menegazzo%29.pdf?dl=0>

-----

**Tribunale di Venezia Sez. Lavoro Sent. n. 133/2019 pubbl. il 05/04/2019 – Giudice dott.ssa Menegazzo**

**Lavoro subordinato – trasferimento lavoratore – incompatibilità con colleghi e collaboratori – possibilità di valutare situazioni soggettive**

“Ciò premesso, va ricordato che ricade sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni tecnico-produttive sottese al provvedimento di trasferimento; ragioni che possono concretarsi anche in situazioni di incompatibilità ambientale tra colleghi (v. ex multis Cass. 19425/2013 e Cass., 12735/2003). Con la precisazione per cui: anche la situazione di incompatibilità tra un lavoratore e i suoi colleghi o collaboratori diretti può, quindi, legittimare il trasferimento (svincolato dalle garanzie procedurali previste - per le sanzioni disciplinari - dall' art. 7 legge 300-70), quando essa determini conseguenze (tensioni nei rapporti personali, contrasti nell' ambiente di lavoro ecc.), che costituiscono esse stesse causa di disorganizzazione e disfunzione dell'attività produttiva (Cass. n. 12088-92; Cass. n. 10252-95). Ed infatti, se da un lato, l'art. 2103 Cod. civ. (nel testo modificato dall' art. 13 Sentenza n. 133/2019 pubbl. il 05/04/2019 RG n. 704/2018 legge n. 300-70 cit.) richiede, ai fini della legittimità del trasferimento, la sussistenza di “ragioni tecniche, organizzative e produttive”, d'altro lato, esso non distingue tra ragioni determinate da situazioni soggettive, nè, tanto meno, impedisce di valutare situazioni soggettive quali elementi che possano configurare obiettive esigenze aziendali. La norma -come è stato affermato - si limita a richiedere la ricorrenza di queste esigenze (di carattere tecnico organizzativo e produttivo), puntualizzando che le stesse siano “comprovate”, ossia “più che provate, dimostrate cioè efficacemente, in

termini di evidente assoluta certezza, attraverso elementi di indiscutibile valore, che ne diano al tempo stesso prova e conferma” (Cass. n. 4655-92; Cass. n. 10252-95 cit.). (Cass., 3207/98)

<https://www.dropbox.com/s/4i3rw011f2yoyy6/Tribunale%20di%20Venezia%20-%20Sentenza%20n.%20133%3A2019%20del%2005%3A04%3A2019%20%28Dott.%20Anna%20Menegazzo%29.pdf?dl=0>

-----  
**Tribunale di Venezia Sez. Lavoro Sent. n. 163/2019 pubbl. il 20/03/2019 – Giudice dott.ssa Bortolaso**

**Opposizione cartella esattoriale – costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione mediante avvocato del libero foro - ammissibilità**

“L’eccezione si riferisce all’avvenuta costituzione in giudizio non già a mezzo di proprio Funzionario o con l’assistenza dell’Avvocatura di Stato, bensì tramite avvocato del libero foro, in un giudizio sorto dopo la c.d. abolizione di Equitalia a far data dall’1 luglio 2017, dunque instaurato fin dall’inizio nei confronti del nuovo

Ente di Riscossione istituito con il DL 193/2016. La questione va risolta nel senso della validità del mandato all’avvocato del libero foro tenuto conto che la basilare specifica norma di riferimento, rappresentata dall’art 1 comma 8 DL 193/2016 conv. come risultante all’esito delle modifiche introdotte in sede di conversione con legge 225/2016, così recita (la sottolineatura è aggiunta): “8. L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di Sentenza n. 163/2019 pubbl. il 20/03/2019 RG n. 2039/2017 massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo II, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”. In sede di conversione l’art. 1 comma 8 è stato in effetti oggetto di un duplice sostanziale ampliamento, che ha profondamente modificato il sistema complessivo della difesa tecnica di AdER : in primo luogo, si è precisato che il ricorso all’Avvocatura dello Stato ha luogo "fatte salve le ipotesi di conflitto" nel caso di contenzioso con altre amministrazioni pubbliche (come del resto previsto anche dall’art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933 ), nonché "comunque su base convenzionale" E, quindi, sulla base di una sorta di procedimento negoziale con l’Avvocatura stessa; in secondo luogo, si è espressamente riconosciuta la facoltà per AdER di "altresì avvalersi ... di avvocati del libero foro "E sono state specificate le condizioni generali per l’esercizio di tale facoltà, quali, segnatamente, l’esistenza da un lato di "specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo (ovverosia, del comitato di gestione)", nonché, dall’ altro lato, il "rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (ovverosia, il codice dei contratti pubblici). Per la concreta attuazione di tale disposizione laddove prevede, da un lato il ricorso all’Avvocatura su base convenzionale, e dall’ altro che "Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro.", in un’ottica di cooperazione per assicurare nel modo migliore la piena tutela degli interessi pubblici coinvolti, è intervenuta specifica Convenzione tra l’AdER e l’Avvocatura di Stato datata 22.6.2017. Ai sensi di tale protocollo d’intesa, segnatamente a mente del relativo par. 3.4., nel contenzioso afferente l’attività di riscossione l’Avvocatura assume il

patrocinio dell'Ente in casi specifici (par. 3.4.1.: azioni risarcitorie, revocatorie, giudizi in cui giudizi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura e liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria ), mentre nella generalità delle liti innanzi al Giudice di Pace, alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello e alle Commissioni Tributarie l'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco avvocati (par 3.4.2). In tal senso l'art 4 comma 2 Regolamento di amministrazione di Agenzia delle Entrate - Riscossione, approvato dal Ministero dell' Economia e delle Finanze il 19 maggio 2018, nel disciplinare l'aspetto relativo al patrocinio legale, "richiamando art 1 comma 8 DL e convenzione 22.6.2017, stabilisce che l'Ente stesso possa "continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro, sia pure in via residuale e nei casi in cui si accerti l'impossibilità dell'Avvocatura di Stato di assumere il patrocinio"

<https://www.dropbox.com/s/a39sxn55rovtqy8/Tribunale%20di%20Venezia%20-%20Sentenza%20n.%20163%3A2019%20del%2020%3A03%3A2019%20%28Dott.%20Margherita%20Bortolaso%29.pdf?dl=0>

**Tribunale di Venezia Sez. Lavoro Sent. n. 205/2019 pubbl. il 03/04/2019 – Giudice dott.ssa Coppetta Calzavara**

**Rapporto di lavoro – retribuzione – differenze – necessità di liquidazione al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore**

“Giova inoltre osservare che l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le

ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che lo stesso abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (vd. ex plurimis Cass. n. 19790 del 28/09/2011).”

<https://www.dropbox.com/s/8s0rr33mgulve0w/Tribunale%20di%20Venezia%20-%20Sentenza%20n.%20205%3A2019%20del%202003%3A04%3A2019%20%28Dott.%20Chiara%20Coppetta%20Calzavara%29.pdf?dl=0>

**Tribunale di Venezia Sez. Lavoro Sent. n. 207/2019 pubbl. il 03/04/2019 – Giudice dott.ssa Bortolaso**

**Licenziamento del lavoratore - illegittimità del licenziamento - prosecuzione del rapporto di lavoro – trasformazione del rapporto da tempo pieno a parziale – necessità di accordo scritto**

“Attesa la continuità del rapporto e in assenza di accordo scritto circa la variazione dell'orario il rapporto va considerato come full-time fino all'epoca del licenziamento; insegna, infatti, la Cassazione (sentenze 1375/2018, 25006/2016, 16089/2014, 16169/2006) che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 61 del 2000, non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita del consenso scritto del lavoratore, e, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, e non è pertanto desumibile per "facta concludentia" dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c.”

<https://www.dropbox.com/s/xgmivmoj96bpf7v/Tribunale%20di%20Venezia%20-%20Sentenza%20n.%2020207%3A2019%20del%2003%3A04%3A2019%20%28Dott.%20Margherita%20Bortolaso%29.pdf?dl=0>

-----

**Tribunale di Venezia Sez. Lavoro Sent. n. 219/2019 pubbl. il 09/04/2019 – Giudice dott.ssa Menegazzo**

**Rito lavoro – verifica elementi essenziali del ricorso – necessità di determinazione dell’oggetto della domanda o dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto**

“In ordine alle conseguenze della suddetta violazione, va richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che, ove il ricorso sia privo dell’esatta determinazione dell’oggetto della domanda o dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all’esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata.” (Cass., 896/14; Cass., 2732/08; in questo senso cfr. anche Cass., 13825/08, in motivazione e Cass., 13005/06).”

<https://www.dropbox.com/s/owmg0berkqdt2ll/Tribunale%20di%20Venezia%20-%20Sentenza%20n.%2020219%3A2019%20del%2009%3A04%3A2019%20%28Dott.%20Anna%20Menegazzo%29.pdf?dl=0>

-----

**Tribunale di Venezia Sez. Lavoro Sent. n. 254/2019 pubbl. il 24/04/2019 – Giudice dott.ssa Coppetta Calzavara**

**Rapporto di lavoro – riconoscimento superiore inquadramento - indennità maneggio denaro – differenze retributive – esclusione dei compensi erogati in ragione**

**di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà**

“La domanda relativa alla indennità di maneggio denaro per la quale nulla è stato allegato in ricorso (fonte contrattuale dell’indennità, sussistenza dei presupposti) viene fondata sulla circostanza che sino al Sentenza n. 254/2019 pubbl. il 24/04/2019 RG n. 1747/2017 marzo 2006 della indennità veniva corrisposta e nulla sul punto ha tempestivamente allegato e dedotto la resistente. Come noto “il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall’ art. 2103 c.c., deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita, mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati” (Sez. L - , Sentenza n. 29247 del 06/12/2017), pertanto una volta erogata l’indennità di maneggio denaro sino al marzo 2006 la datrice di lavoro avrebbe dovuto provare che ne erano venuti meno i presupposti”

<https://www.dropbox.com/s/nxiao4nr766rd34/Tribunale%20di%20Venezia%20-%20Sentenza%20n.%2020254%3A2019%20del%2024%3A04%3A2019%20%28Dott.%20Chiara%20Coppetta%20Calzavara%29.pdf?dl=0>

-----

**Tribunale di Venezia Sez. Lavoro Sent. n. 260/2019 pubbl. il 02/05/2019 – Giudice dott.ssa Bortolaso**

**Pubblico impiego – dirigente apicale - monetizzazione ferie in occasione della cessazione del rapporto – esclusione del diritto – necessità di dimostrare esigenze di servizio o cause di forza maggiore**

“Da ultimo secondo Cass. 30 luglio 2018 n. 20091 nel rapporto di impiego alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni il mero fatto del

mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l'interessato non prova, mediante puntuale produzione documentale, che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore”

<https://www.dropbox.com/s/4bq2i9quo2f00c/Tribunale%20di%20Venezia%20-%20Sentenza%20n.%20260%3A2019%20del%2002%3A05%3A2019%20%28Dott.%20Margherita%20Bortolaso%29.pdf?dl=0>

-----

**Tribunale di Vicenza Sez. Lavoro Sent. n. 125/2019 pubbl. il 07/05/2019 – Giudice dott. Campo**

**Licenziamento disciplinare – contenuto della lettera di licenziamento – esposizione delle circostanze di fatto – principio di corrispondenza tra addebito contestato e fatto posto a fondamento del licenziamento**

“Va considerato come la S.C. abbia affermato il principio per cui, in tema di licenziamento disciplinare, è necessario che la contestazione offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenendo conto del loro contesto. In questa indagine, il giudice deve inoltre verificare se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa (cfr. Cass. 6889\2018). La giurisprudenza di legittimità ha infatti sottolineato come la contestazione disciplinare abbia lo scopo di consentire al lavoratore di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, per cui è sufficiente che essa contenga gli elementi utili a individuare il fatto in modo da consentire al lavoratore l'esercizio completo del proprio diritto di difesa. La Corte ha anche sottolineato come il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, "non può ritenersi violato qualora, contestati atti idonei ad integrare un'astratta

previsione legale, il datore di lavoro alleggi, nel corso del procedimento disciplinare, circostanze confermatrici o ulteriori prove, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre." (cfr. Cass. 19023\2018). Il principio in questione viene violato qualora le nuove circostanze comportino una diversa valutazione dell’infrazione contestata (cfr. Cass. 26678\2017).

<https://www.dropbox.com/s/lhor7iq1ewis37a/Tribunale%20di%20Vicenza%20-%20Sentenza%20n.%20125%3A2019%20del%2007%3A05%3A2019%20%28Dott.%20Gaetano%20Campo%29.pdf?dl=0>

-----

**Tribunale di Vicenza Sez. Lavoro Sent. n. 185/2019 pubbl. il 06/05/2019 – Giudice dott. Campo**

**Contratto a prestazioni corrispettive – rifiuto di adempiere alla prestazione in caso di inadempimento dell’altra parte – legittimità della condotta**

La norma prevede, nei contratti con prestazioni corrispettive, la "possibilità per ciascuno dei contraenti di rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.".. Si noti che il comma secondo richiama la nozione di buona fede ed intende esprimere il principio per cui ci dev’essere equivalenza e proporzione tra l’inadempimento altrui e l’adempimento che viene rifiutato, in modo che il primo giustifichi il secondo.

In questo senso, va rilevato che la S.C. ha messo in evidenza come il lavoratore possa legittimamente astenersi dalla prestazione lavorativa in via di autotutela, tutte le volte in cui l’inadempimento del datore di lavoro sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze primarie del lavoratore medesimo (cfr. Cass. 836\2018; cfr. Cass. 29054\2017, riguardo al lavoratore che, in caso di trasferimento

contestato e illegittimo, offra in ogni caso la propria prestazione presso la sede di origine; Cass. 18178\2017, riguardo all' applicazione dell'art. 1460 c.c. al lavoratore che rifiuti di prestare l'attività lavorativa presso la sede di destinazione, a fronte di un trasferimento nullo).

<https://www.dropbox.com/s/xx6qja8u86t8o2m/Tribunale%20di%20Vicenza%20-%20Sentenza%20n.%20185%3A2019%20del%2006%3A05%3A2019%20%28Dott.%20Gaetano%20Campo%29.pdf?dl=0>

---

## LINK UTILI

Presidenza della Repubblica

<http://www.quirinale.it/>

Camera dei Deputati

<http://www.camera.it/>

Senato della Repubblica

<http://www.senato.it/>

Presidenza del Consiglio dei Ministri

<http://www.governo.it/>

Ministero dell'interno

<http://www.interno.it/>

Ministero della Giustizia

<http://www.giustizia.it>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

<http://www.lavoro.gov.it/>

Consiglio Superiore della Magistratura

<http://www.csm.it/>

Unione Europea

[http://europa.eu/index\\_it.htm](http://europa.eu/index_it.htm)

Corte Costituzionale

<http://www.cortecostituzionale.it/>

Corte di Cassazione

<http://www.cortedicassazione.it/>

Consiglio di Stato

<http://www.giustizia-amministrativa.it/>

Corte dei Conti

<http://www.corteconti.it/>

Garante Privacy

<http://www.garanteprivacy.it>

Antitrust

<http://www.agcm.it/>

ISTAT

<http://www.istat.it/>

CNEL

<http://www.portalecnel.it/PORTALE/HOMEPA>

CNF

<http://www.consiglionazionaleforense.it/>

AGI

[www.giuslavoristi.it/](http://www.giuslavoristi.it/)

Wikilabour

[www.wikilabour.it](http://www.wikilabour.it)

Dottrina Per il Lavoro

[www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

---